



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA SECONDARIA STATALE di I GRADO "Gen. E. BALDASSARRE"
76125 TRANI (BT) - PIAZZA DANTE, 26 - C.F. 83002390728 - C.M. BMM209001

Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e per particolari attività al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa e la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 40 del Decreto Legge 44/2001

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 novembre 2009,

EMANA

il seguente regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

I contratti di prestazione d'opera possono essere stipulati dalla scuola per l'attuazione di progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa relativi ad attività di:

- Insegnamento
- Formazione e aggiornamento
- Consulenza
- Attività particolari

L'istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:

- Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività prefigurate nel CCNL della scuola;
- Contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica stabilita.

Tali contratti possono essere stipulati a condizione che la scuola non disponga delle competenze specifiche e tecnico professionali per lo svolgimento degli insegnamenti o attività oggetto del contratto o che risulti comunque l'impossibilità di avvalersi del personale della scuola.

Articolo 2 – Individuazione delle professionalità

Sulla base della programmazione dell'offerta formativa e delle richieste del Collegio dei docenti che deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti/specifiche convenzioni con esterni in base a:

- Curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentati ed esperienze pregresse;
- Progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;
- Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto al medesimo progetto;
- Esperienze precedenti di lavoro con l'esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre istituzioni scolastiche;

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'Articolo 58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 – Procedura per la scelta dei contraenti

L'individuazione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi da pubblicare all'albo e sul sito Web dell'Istituto. L'avviso dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare);
- il numero di ore di attività richieste;
- le modalità ed il termine per la presentazione della domanda;
- i criteri di individuazione;
- la misura dei compensi;

In particolare, secondo il dettato del punto d), comma 1 Articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge il 16 agosto 2008 numero 133 Articolo 46 comma 1, si deve precisare se sia richiesta la specializzazione universitaria oppure se "le attività debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore". Nel caso in cui l'intervento dell'esperto esterno non sia configurabile come attività esclusiva e sostitutiva di insegnamento, bensì come sostegno didattico, culturale, relazionale all'attività del docente titolare e si svolga nell'orario di lezione in compresenza, si può affidare l'incarico stesso anche a personale ricadente nelle condizioni del punto precedente.

Il dirigente scolastico acquisisce agli atti la documentazione e ne verifica la compatibilità con il progetto della scuola. Il dirigente scolastico, sentito l'organo collegiale o il responsabile del progetto, individua l'esperto da incaricare e, verificata la disponibilità finanziaria, stipula con lui specifico contratto prestazione d'opera o convenzione. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Articolo 4 – Determinazione dei compensi

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento sono determinati dal Consiglio d'istituto, di norma, nella misura delle spettanze tabellari fissate nel CCNL/Scuola 2007, rispettivamente per il personale docente ed il personale ATA.
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.
3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Articolo 5 – Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti e alle attrezzature della scuola derivante da qualsiasi azione od omissione, dolosa o colposa, a lui direttamente imputabile.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

In ogni caso, l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.